



GENERALI



Primodomeni RISPARMIO

**Contratto di assicurazione mista con capitale rivalutabile
a premi unici ricorrenti rivalutabili ed eventuali premi unici aggiuntivi**



Il presente fascicolo informativo, contenente

- scheda sintetica
- nota informativa
- condizioni di assicurazione, comprensive dei regolamenti delle gestioni separate
- glossario
- modulo di proposta

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la scheda sintetica e la nota informativa.

Data ultimo aggiornamento: 08/08/2013

SCHEDA SINTETICA



**Contratto di assicurazione mista con capitale rivalutabile
a premi unici ricorrenti rivalutabili ed eventuali premi unici aggiuntivi**



La presente scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente scheda sintetica è volta a fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Generali Italia S.p.A., appartenente al gruppo Generali.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto al 31.12.2012: 1.856,77 milioni di euro di cui 618,63 relativi al capitale sociale e 1.238,14 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità della gestione vita: 1,37 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)¹.

1.c) Denominazione del contratto

PRIMODOMANI RISPARMIO

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

Durata minima: 7 anni Durata massima: 26 anni

La durata di questo contratto è determinata in relazione all'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto:

- se l'età è inferiore o uguale a 16 anni, la durata è pari alla differenza fra l'età a scadenza dell'assicurato, scelta dal contraente in un intervallo tra 19 e 26, e l'età stessa, con un minimo di 10 anni;
- se l'età è compresa tra 17 e 19 anni, la durata è pari alla differenza fra 26 e l'età stessa.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché l'assicurato sia in vita e siano state corrisposte almeno le prime:

- due annualità di premio, per durate contrattuali inferiori a 16 anni, oppure
- tre annualità di premio, per durate contrattuali maggiori o uguali a 16 anni.

1.f) Pagamento dei premi

Periodicità di pagamento dei premi	Unico ricorrente con possibilità di effettuare versamenti unici aggiuntivi
Modalità di adeguamento del premio	gestione separata (crescente in base al rendimento della gestione separata); su richiesta del contraente sono possibili altre modalità di crescita del premio
Premio unico ricorrente minimo al netto dei diritti	600,00 euro
Premio unico aggiuntivo minimo al netto dei diritti	300,00 euro
Rata di premio minima	150,00 euro

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Obiettivi	Tipologia di investimento	Orizzonte temporale
<input type="checkbox"/> Protezione	<input checked="" type="checkbox"/> Basso rischio	<input type="checkbox"/> Breve
<input checked="" type="checkbox"/> Investimento	<input checked="" type="checkbox"/> Medio rischio	<input checked="" type="checkbox"/> Medio
<input checked="" type="checkbox"/> Risparmio	<input type="checkbox"/> Alto rischio	<input checked="" type="checkbox"/> Lungo
<input type="checkbox"/> Previdenza		

PRIMODOMANI RISPARMIO è un piano di risparmio garantito sia in caso di vita sia in caso di decesso ed è caratterizzato da:

- la possibilità di effettuare, previa accettazione della società, versamenti aggiuntivi a premio unico;
- un livello di rischio basso o medio, in base alla gestione separata scelta dal contraente, se denominata rispettivamente in euro o in dollari USA.

¹ I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La parte di premio trattenuta a fronte dei costi del contratto non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenuto nella sezione E della nota informativa per l'illustrazione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

PRIMODOMANI RISPARMIO prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

Capitale Il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente alla scadenza del contratto.

Pagamento di somme periodiche Il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal contraente di somme periodiche di ammontare predeterminato/variabile alla scadenza del contratto.

b) Prestazioni in caso di decesso

Capitale Il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente in caso di decesso nel corso della durata contrattuale.

c) Opzioni contrattuali

Differimento del capitale a scadenza Il differimento della liquidazione del capitale a scadenza per 4 anni.

Sulle prestazioni in caso di vita dell'assicurato alla scadenza contrattuale o in caso di premorienza è riconosciuto un tasso minimo garantito nella misura del 2% annuo.

La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al contraente, risulta definitivamente acquisita.

Possibili valute contrattuali: euro, dollaro USA.

Per i contratti collegati a gestioni separate espresse in valuta diversa dall'euro il contraente assume un rischio di cambio.

Riscattando il contratto il contraente sopporta il rischio, in alcuni casi, di ottenere un importo inferiore alla somma dei premi versati.

Qualora non siano state corrisposte le prime due annualità di premio, per durate contrattuali inferiori a 16 anni, oppure tre annualità, per durate contrattuali maggiori o uguali a 16 anni, il contraente perde le rate di premio unico ricorrente pagate.

Maggiori informazioni sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 2 delle condizioni di assicurazione.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico costo percentuale medio annuo che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico “costo percentuale medio annuo”

gestioni separate: GESAV; GEVAL/\$

Ipotesi adottate: premio annuo 1.500,00 euro; tasso di rendimento degli attivi: 4%; età: indifferente

Durata 15 anni		Durata 20 anni		Durata 25 anni	
Anno	CPMA	Anno	CPMA	Anno	CPMA
5	6,43%	5	6,43%	5	6,43%
10	2,98%	10	2,98%	10	2,98%
15	2,16%	15	2,27%	15	2,27%
		20	1,88%	20	1,95%
				25	1,69%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalle gestioni separate GESAV e GEVAL/\$ negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai per quanto riguarda la gestione separata GESAV, mentre per la gestione separata GEVAL/\$ i dati sono confrontati con i tassi di interesse a lungo termine dei titoli della valuta dollaro USA e con le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio del dollaro USA contro euro.

gestione separata GESAV

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2008	4,41%	3,09%	4,46%	3,23%
2009	4,41%	3,09%	3,54%	0,75%
2010	4,20%	2,94%	3,35%	1,55%
2011	4,31%	3,02%	4,89%	2,73%
2012	4,04%	2,84%	4,64%	2,97%

gestione separata GEVAL/\$

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Tasso di rendimento dei titoli a lungo termine	Variazione % dei tassi di cambio dollaro contro euro
2008	4,11%	2,88%	3,67%	-6,87%
2009	5,26%	3,70%	3,26%	5,45%
2010	5,00%	3,50%	3,21%	5,20%
2011	5,42%	3,80%	2,79%	-4,74%
2012	4,48%	3,16%	1,80%	8,34%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della nota informativa.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente scheda sintetica.

GENERALI Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

Dott. Raffaele Agrusti



Data ultimo aggiornamento: 08/08/2013

NOTA INFORMATIVA



**Contratto di assicurazione mista con capitale rivalutabile
a premi unici ricorrenti rivalutabili ed eventuali premi unici aggiuntivi**



La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.

Informazioni generali

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali.

- La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
- Recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info@generali.it.
- L'impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2.

Prestazioni assicurative e garanzie offerte

PRIMODOMANI RISPARMIO ha una durata compresa tra 7 e 26 anni determinata in relazione all'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto:

- se l'età è inferiore o uguale a 16 anni, la durata è pari alla differenza fra l'età a scadenza, scelta dal contraente in un intervallo tra 19 e 26, e l'età stessa, con un minimo di 10 anni;
- se l'età è compresa tra 17 e 19 anni, la durata è pari alla differenza fra 26 e l'età stessa.

Il contratto, a fronte del versamento di un piano di premi ricorrenti, prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, la cui liquidazione può a richiesta essere frazionata;
- in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.

Il contraente ha anche la facoltà di richiedere il differimento della scadenza di ulteriori quattro anni.

Si rinvia all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi.

Le prestazioni non possono risultare inferiori al capitale minimo garantito, pari alla somma dei relativi capitali minimi garantiti, derivanti dal versamento di ciascuna annualità di premio.

Ogni capitale minimo garantito è pari al relativo capitale assicurato iniziale aumentato del tasso minimo garantito, pari al 2% annuo, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del versamento di ogni annualità di premio e la scadenza o il decesso.

La rivalutazione della prestazione una volta dichiarata al contraente, risulta definitivamente consolidata.

Per i contratti collegati a gestioni separate espresse in valuta diversa dall'euro il contraente assume un rischio di cambio che potrebbe determinare prestazioni inferiori ai premi versati.

3.

Premi

Il premio è determinato in relazione all'ammontare delle garanzie prestate.

Per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, il contraente deve aver versato le prime:

- due annualità di premio (per durate inferiori a 16 anni);

- tre annualità di premio (per durate maggiori o uguali a 16 anni).

In caso contrario il contraente perde le rate di premio ricorrente già corrisposte, che restano acquisite alla società.

PRIMODOMANI RISPARMIO prevede un piano di versamento a premi unici ricorrenti pagati annualmente per tutta la durata del contratto e comunque non oltre il decesso dell'assicurato.

Nel corso del piano, previa accettazione della società, è possibile versare in qualunque momento premi unici aggiuntivi di importo variabile a condizione che il piano di versamento dei premi ricorrenti sia regolarmente corrisposto.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla società;
- con assegno intestato o girato alla società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la sede della società in Mogliano Veneto - Treviso.

Il contraente può chiedere di versare il premio annualmente stabilito in più rate. In tal caso il premio viene maggiorato dell'addizionale di frazionamento indicati nel punto 5.1.1 della presente nota informativa.

Si rinvia all'articolo 3 delle condizioni di assicurazione per l'illustrazione dei meccanismi di adeguamento automatico del premio.

4.

Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

PRIMODOMANI RISPARMIO prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata dalle altre attività della società scelta dal contraente.

Si rinvia all'articolo 2 delle condizioni di assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione e ai regolamenti delle gestioni separate che formano parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Il contraente può scegliere tra le gestioni separate: GESAV e GEVAL/\$.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente nota informativa contenente il progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto.

La società consegna al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE

5.

Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Diritti	
di emissione	2,50 euro
di quietanza	2,50 euro

I diritti di quietanza sono applicati alle rate di premio successive a quella di perfezionamento e su ogni premio unico aggiuntivo.

Caricamenti		
costi percentuali	Sul premio unico ricorrente:	
	8,0%	per le prime dieci annualità
	5,0%	per le annualità dalla undicesima alla ventesima
	3,0%	successivamente
	Sui premi unici aggiuntivi	
	2,5%	

I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei diritti di emissione o di quietanza.

5.1.2. Costi per riscatto

Nella tabella seguente si riporta la misura percentuale di diminuzione del capitale assicurato ridotto derivante dai premi unici ricorrenti per durate residue espresse in anni interi.

Durata residua	Percentuale di riduzione
1	0,75%
2	1,50%
3	2,25%
4	3,00%
5	3,75%
6	4,50%
7	5,25%
8	6,00%
9	6,75%
10	7,50%

Qualora la durata contrattuale sia superiore a 11 anni, la percentuale è pari a 0,75% per ogni anno mancante all'undicesima ricorrenza annua del contratto dalla data di richiesta di riscatto.

Qualora la data di richiesta di riscatto non coincida con una ricorrenza annuale del contratto la percentuale di diminuzione applicata è riproporzionata per la parte di anno mancante alla prima ricorrenza annuale successiva dalla data di richiesta.

In ogni caso la percentuale applicata non può essere inferiore allo 0,75%.

Non vi sono costi di riscatto applicabili:

- alla parte derivante dal versamento degli eventuali premi unici aggiuntivi;
- alla parte a premio unico ricorrente, su un importo inferiore alla differenza, se positiva, tra:
 - la somma delle relative prestazioni assicurate; e
 - l'80% del premio unico ricorrente (al netto dei diritti di emissione) al momento della sottoscrizione moltiplicato per le annualità di premio effettivamente pagate (considerando anche eventuali frazioni di anno), qualora i premi ricorrenti siano regolarmente corrisposti.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti sul rendimento della gestione separata	1,20
--	------

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20%	0,03
pari o superiore al 4,20% ed inferiore al 4,30%	0,06
...	...
Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti.	

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 29,08%.

6.

Regime fiscale

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e che può essere soggetto a modifiche future.

Tassazione delle prestazioni assicurate in caso morte

Le somme dovute dalla società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta: se corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Tassazione delle prestazioni a scadenza o in caso di riscatto

Le somme corrisposte dalla società, a scadenza o in caso di riscatto, sono soggette ad imposta sostitutiva, sull'importo pari alla differenza fra la somma dovuta dalla società e l'ammontare dei premi corrisposti dal contraente.

La società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a:

- soggetti che esercitano attività d'impresa;
- persone fisiche o ad enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7.

Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'articolo 4 delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

8.

Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.
Avvertenza: l'interruzione del pagamento dei premi produce effetti negativi in capo al contraente.
Si rinvia all'articolo 5 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9.

Riscatto e riduzione

PRIMODOMANI RISPARMIO riconosce un valore di riduzione e di riscatto nel caso in cui il contraente abbia provveduto al pagamento almeno delle prime due annualità di premio (per durate inferiori a 16 anni) o tre annualità di premio (per durate pari o superiori a 16 anni) e l'assicurato sia in vita.

Si rinvia agli articoli 5 e 7 delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto, che tengono conto dei costi di cui al precedente punto 5.1.2, e di riduzione.

In caso di interruzione del pagamento dei premi, è possibile riattivare il contratto: si rinvia all'articolo 6 delle condizioni di assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche.

I valori di riscatto e di riduzione possono essere inferiori ai premi versati.

Il contraente può chiedere informazioni sul valore di riscatto presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.

L'ufficio della società cui chiedere informazioni circa i predetti valori è:

Generali Italia S.p.A. - Funzione Customer Service

Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA

Fax Verde: 800.961987

e-mail: assistenza_clienti@generali.it

L'evoluzione dei valori di riduzione e di riscatto è riportata nel progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente nota informativa; i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal contraente sono contenuti nel progetto personalizzato.

10.	
Revoca della proposta	Il contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando all'agenzia, presso la quale è stata sottoscritta, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la società restituisce al contraente, per mezzo della medesima agenzia, gli importi eventualmente già pagati.

11.	
Diritto di recesso	Il contraente può recedere dal contratto <u>entro trenta giorni</u> dalla sua conclusione. Per il recesso dal contratto deve essere inviata all'agenzia, presso la quale è stato assegnato, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la società rimborsa al contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte e delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1 della presente nota informativa, a condizione che siano quantificate nella proposta di assicurazione e in polizza.

12.	
Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni	Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è <u>necessario fornire alla società la documentazione indicata all'articolo 9 delle condizioni di assicurazione.</u> La società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'agenzia cui è assegnato il contratto della documentazione completa. Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); <u>decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.</u>

13.	
Legge applicabile al contratto	Al contratto si applica la legge italiana.

14.	
Lingua in cui è redatto il contratto	Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

15.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Generali Italia S.p.A. – Funzione Customer Service, Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, TV - fax 800.961.987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce “contattaci”.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

Eventuali istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

GBS S.p.A., Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari

Via Castelfidardo 43/45 - 00198 Roma

Fax 06.44.494.313

e-mail: AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione@GeneraliGroup.com

16.

Informativa in corso di contratto

La società trasmette, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

17.

Conflitto d'interessi

La società si è dotata di una politica per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative.

Principi generali per l’identificazione e la gestione dei conflitti di interesse

Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti, la società opera nell’interesse dei clienti e, a tal fine, si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del gruppo.

Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile.

La società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in quella di distribuzione dei prodotti.

In tale contesto, si precisa quanto segue:

Politiche di prodotto

La società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti aventi le medesime caratteristiche e differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione.

Incentivi

È vietata l'adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l'attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un altro, o verso una determinata operazione in assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustifichino. Al riguardo, la Società non ha attualmente politiche di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche.

Gestione degli attivi

La società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Europe S.p.A., società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Generali. L'incarico di gestione patrimoniale a favore di detta società è conferito al fine di garantire un processo di investimento maggiormente monitorabile e caratterizzato da una trasparenza dell'attività di investimento altrimenti non raggiungibile e, quindi, nell'interesse dei clienti.

La società di gestione, nell'ambito del mandato conferitole, effettua le operazioni di investimento alle migliori condizioni possibili, nel rispetto del principio della "best execution", ed opera, anch'essa secondo una politica di gestione dei conflitti di interessi.

Situazioni di influenza da parte di determinati contraenti sui rendimenti delle gestioni separate

La società ha individuato, per ciascuna gestione separata, gli importi massimi che possono essere movimentati in entrata e in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, affinché il rendimento della gestione non sia influenzato a vantaggio di certi clienti e a svantaggio di altri.

Retrocessione di commissioni

La società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione, da parte di soggetti terzi, di commissioni o altri proventi. Si rinvia comunque al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità eventualmente ricevute e retrocesse agli assicurati.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.

Applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla società secondo le regole indicate nelle condizioni contrattuali e riassunte in seguito, si individua la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito, rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso minimo garantito 2,0%
- Età dell'assicurato 5 anni
- Durata 20 anni
- Premio unico ricorrente iniziale 2.000,00 euro
- Diritti di emissione 2,50 euro
- Diritti di quietanza 2,50 euro
- Prestazione a scadenza iniziale 1.839,99 euro
- Prestazione caso morte iniziale 1.839,99 euro

Anni trascorsi	Premio ricorrente	Cumulo premi	Cumulo capitali assicurati (*)	Prestazione caso morte (*)	Interruzione del pagamento premi		
					Riscatto (*)	Prestazione ridotta (*)	Prestazione ridotta a scadenza (*)
1	2.002,50	2.002,50	1.839,99	1.876,79	-	-	-
2	2.002,50	4.005,00	3.679,99	3.791,12	-	-	-
3	2.002,50	6.007,50	5.519,98	5.743,74	4.871,02	5.078,38	7.399,21
4	2.002,50	8.010,00	7.359,98	7.735,41	6.644,98	6.899,98	9.955,37
5	2.002,50	10.012,50	9.199,97	9.766,91	8.496,17	8.785,97	12.553,45
6	2.002,50	12.015,00	11.039,96	11.839,04	10.333,46	10.625,97	15.035,57
7	2.002,50	14.017,50	12.879,96	13.952,62	12.218,04	12.493,56	17.507,72
8	2.002,50	16.020,00	14.719,95	16.108,46	14.150,43	14.388,75	19.969,77
9	2.002,50	18.022,50	16.559,95	18.307,43	16.131,19	16.311,55	22.421,54
10	2.002,50	20.025,00	18.399,94	20.550,37	18.160,84	18.261,94	24.862,91
11	2.002,50	22.027,50	20.299,94	22.899,38	20.036,93	20.147,69	27.161,63
12	2.002,50	24.030,00	22.199,95	25.295,37	21.913,03	22.033,45	29.415,28
13	2.002,50	26.032,50	24.099,95	27.739,28	23.789,12	23.919,20	31.624,74
14	2.002,50	28.035,00	25.999,95	30.232,07	25.665,21	25.804,95	33.790,87
15	2.002,50	30.037,50	27.899,96	32.774,71	27.541,31	27.690,71	35.914,54
16	2.002,50	32.040,00	29.799,96	35.368,21	29.417,40	29.576,46	37.996,56
17	2.002,50	34.042,50	31.699,96	38.013,58	31.293,49	31.462,21	40.037,76
18	2.002,50	36.045,00	33.599,96	40.711,85	33.169,58	33.347,96	42.038,94
19	2.002,50	38.047,50	35.499,97	43.464,09	35.045,68	35.233,72	44.000,88
20	2.002,50	40.050,00	46.271,38	46.271,38			
Prestazione caso vita a scadenza				46.271,38			

(*) I valori delle prestazioni e di riscatto devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso minimo contrattualmente garantito, alla scadenza del contratto.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Rendimento finanziario 4,0%
- Valore trattenuto 1,2%
- Tasso minimo garantito 2,0%
- Età dell'assicurato 5 anni
- Durata 20 anni
- Premio unico ricorrente iniziale 2.000,00 euro
- Diritti di emissione 2,50 euro
- Diritti di quietanza 2,50 euro
- Prestazione a scadenza iniziale 1.839,99 euro
- Prestazione caso morte iniziale 1.839,99 euro

Anni trascorsi	Premio ricorrente	Cumulo dei premi	Cumulo capitali assicurati (*)	Prestazione caso morte (*)	Interruzione del pagamento premi		
					Riscatto (*)	Prestazione ridotta (*)	Prestazione ridotta a scadenza (*)
1	2.002,50	2.002,50	1.891,51	1.891,51	-	-	-
2	2.058,50	4.061,00	3.888,95	3.888,95	-	-	-
3	2.116,07	6.177,07	5.996,77	5.996,77	5.347,81	5.517,03	8.822,42
4	2.175,25	8.352,32	8.219,57	8.219,57	7.504,57	7.705,85	11.986,99
5	2.236,09	10.588,41	10.562,15	10.562,15	9.858,35	10.086,85	15.263,44
6	2.298,63	12.887,04	13.029,47	13.029,47	12.322,97	12.540,87	18.459,98
7	2.362,92	15.249,96	15.626,68	15.626,68	14.964,76	15.157,88	21.704,46
8	2.429,01	17.678,97	18.359,12	18.359,12	17.789,60	17.946,04	24.996,89
9	2.496,95	20.175,92	21.232,32	21.232,32	20.803,56	20.913,83	28.337,26
10	2.566,79	22.742,71	24.252,02	24.252,02	24.012,92	24.070,13	31.725,58
11	2.638,59	25.381,30	27.505,48	27.505,48	27.242,47	27.299,19	35.001,59
12	2.712,40	28.093,70	30.922,13	30.922,13	30.635,21	30.690,21	38.277,61
13	2.788,28	30.881,98	34.508,54	34.508,54	34.197,71	34.249,73	41.553,63
14	2.866,28	33.748,26	38.271,55	38.271,55	37.936,81	37.984,52	44.829,65
15	2.946,47	36.694,73	42.218,24	42.218,24	41.859,59	41.901,61	48.105,67
16	3.028,90	39.723,63	46.355,94	46.355,94	45.973,38	46.008,27	51.381,69
17	3.113,64	42.837,27	50.692,25	50.692,25	50.285,78	50.312,06	54.657,71
18	3.200,75	46.038,02	55.235,05	55.235,05	54.804,67	54.820,79	57.933,73
19	3.290,30	49.328,32	59.992,50	59.992,50	59.538,21	59.542,56	61.209,75
20	3.382,36	52.710,68	64.973,07	64.973,07			

Prestazione caso vita a scadenza	64.973,07
----------------------------------	-----------

(*) I valori delle prestazioni e di riscatto devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

GENERALI Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

Dott. Raffaele Agrusti



Data ultimo aggiornamento: 08/08/2013

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



**Contratto di assicurazione mista con capitale rivalutabile
a premi unici ricorrenti rivalutabili ed eventuali premi unici aggiuntivi**



PARTE I – PRESTAZIONI, RIVALUTAZIONE E PREMI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

Prestazioni assicurate

Generali Italia S.p.A. si impegna a pagare al beneficiario il capitale assicurato complessivo al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) in caso di vita dell'assicurato alla scadenza contrattuale;
- b) in caso di morte dell'assicurato prima della scadenza contrattuale.

Capitale assicurato complessivo

Il capitale assicurato complessivo è costituito dalla somma dei capitali assicurati iniziali relativi ad ogni versamento di premio effettuato rivalutati, così come previsto nella clausola di rivalutazione (art. 2), rispettivamente fino alla data di scadenza o alla data del decesso.

I capitali assicurati iniziali sono determinati applicando ad ogni premio versato, al netto dei diritti, il relativo tasso di premio riportato nel documento di polizza.

Per la prestazione in caso di morte, nel caso di pagamento del premio con rateazione non annuale, il capitale assicurato iniziale relativo all'annualità di premio in corso di pagamento al momento del decesso è riproporzionato sulla base delle rate di premio effettivamente versate.

Garanzie

Le prestazioni assicurate non possono essere inferiori alla somma dei capitali assicurati iniziali, ciascuno capitalizzato in forma composta al tasso minimo garantito pari al 2% annuo, per il periodo intercorrente tra la data di versamento di ogni premio e la data di scadenza o la data di decesso dell'assicurato.

Liquidazione frazionata della prestazione a scadenza

Il contraente può richiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, in luogo della liquidazione in unica soluzione della prestazione a scadenza, che la liquidazione stessa venga effettuata al beneficiario in quattro rate anticipate pagabili annualmente. La prima rata sarà pagata alla scadenza mentre le successive saranno erogate all'anniversario della data di scadenza. Su tali rate sarà riconosciuta la rivalutazione calcolata come previsto nella clausola di rivalutazione (art. 2).

Art. 2

Clausola di rivalutazione

PRIMODOMANI RISPARMIO prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata scelta dal contraente il cui regolamento è allegato alle presenti condizioni di assicurazione.

Misura annua della rivalutazione

La misura annua di rivalutazione delle prestazioni assicurate si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto dalla società, espresso in punti percentuali assoluti.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa.

Rendimento

La società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto o della data di decesso. Ad esempio per i contratti stipulati nel mese di agosto, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.

Nel caso di morte dell'assicurato la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di decesso.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,2 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentato della misura annua di rivalutazione come sopra stabilita.

A fronte di premi versati successivamente alla ricorrenza annuale precedente, la misura annua di rivalutazione si applica, in forma composta ai relativi capitali assicurati iniziali, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del premio versato e la ricorrenza annuale successiva.

Per il calcolo dell'importo da liquidare a seguito della morte dell'assicurato, in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data della morte.

Art. 3

Piano di versamento dei premi

PRIMODOMANI RISPARMIO prevede la corresponsione di premi unici ricorrenti fino alla scadenza o alla data di decesso dell'assicurato.

I premi sono rivalutabili in base al rendimento della gestione separata scelta, con la stessa modalità prevista per la rivalutazione delle prestazioni.

Tuttavia il contraente, dopo la conclusione del contratto, può scegliere se modificare l'importo del premio, previa richiesta scritta da inviare almeno trenta giorni prima della ricorrenza annuale del contratto, mantenendolo costante o richiedendo la crescita:

- in base a una percentuale prestabilita del premio del primo anno;
- in base alla percentuale di aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, determinata in base al rapporto, diminuito dell'unità, tra l'indice del terzo mese antecedente la scadenza di ciascun premio e quello dello stesso mese dell'anno solare precedente.

Se da un anno solare al successivo l'indice diminuisce, la percentuale è convenzionalmente posta uguale a zero.

Le annualità di premio possono essere corrisposte nella rateazione prescelta dal contraente e indicata in polizza. A ciascuna rata di premio sono applicati i medesimi criteri previsti per la corrispondente annualità di premio.

Le singole rate di premio, al netto dei diritti, devono essere di importo non inferiore a euro 150,00. Non sono previste addizionali di frazionamento.

La prima annualità di premio, anche se frazionata in più rate, è dovuta per intero.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento.

PARTE II – VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4

Conclusione ed entrata in vigore del contratto, dichiarazioni, durata e recesso.

Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la società abbia rilasciato al contraente la polizza o
- il contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della società.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento, ferme restando le date e la scadenza delle rate di premio indicate in polizza.

Nel caso di pagamento del premio tramite bollettino di conto corrente postale, la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Nel caso di pagamento tramite bancomat, assegno o bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla società.

Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni.

Durata

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso ed è così determinata:

- se l'età dell'assicurato è inferiore o uguale a 16 anni, come differenza tra l'età dell'assicurato alla scadenza scelta dal contraente e compresa tra 19 e 26 e l'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto, con il minimo di 10 anni di durata;
- se l'età è compresa tra 17 e 19 anni, come differenza fra 26 e l'età stessa.

Recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso.

La comunicazione di recesso deve essere inviata all'agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata; il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'agenzia della suddetta comunicazione.

La società esegue il rimborso del premio versato, diminuito delle eventuali imposte e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, entro trenta giorni dal ricevimento in agenzia della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

La società ha inoltre diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, elencate nella proposta di assicurazione e in polizza.

Art. 5

Interruzione del piano di versamento dei premi

Capitale assicurato complessivo ridotto

In caso di mancato pagamento di una rata di premio unico ricorrente, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il suo versamento, e sempreché siano state interamente corrisposte almeno le prime due annualità di premio (tre annualità di premio per durate maggiori o uguali a 16 anni) il contratto resta in vigore per il capitale assicurato ridotto di seguito definito.

Il valore di riduzione è pari alla somma dei capitali assicurati, derivanti dai premi unici ricorrenti versati, diminuita di una percentuale di riduzione pari a 0,75% per ogni anno mancante alla scadenza del contratto dalla data di interruzione del piano di versamento dei premi; nel caso di frazionamento dell'annualità di premio la percentuale di riduzione applicata è riproporzionata per la parte di anno eventualmente mancante al completamento della stessa annualità di premio.

Qualora la durata contrattuale sia superiore a 11 anni, la percentuale di riduzione è pari a 0,75% per ogni anno mancante all'undicesima ricorrenza annuale del contratto dalla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

In ogni caso la percentuale di riduzione non può mai essere inferiore a 0,75%.

La prestazione viene ridotta di un ulteriore 1% per ogni anno o frazione mancante al compimento della quinta annualità di premio.

Al predetto valore di riduzione è aggiunta la somma dei capitali assicurati derivanti dal versamento degli eventuali premi unici aggiuntivi, sui quali non sarà applicata alcuna percentuale di riduzione.

Il contraente non può effettuare ulteriori versamenti di premi unici aggiuntivi qualora il piano di versamento dei premi ricorrenti non sia regolarmente corrisposto.

Rivalutazione del capitale assicurato complessivo ridotto

Il capitale assicurato ridotto si rivaluta, come previsto dalla clausola di rivalutazione (art.2), ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

Risoluzione del contratto

In caso di mancato completamento del versamento delle prime due annualità di premio (tre annualità di premio per durate maggiori o uguali a 16 anni), il contratto rimane in vigore per la parte di capitale assicurato derivante dagli eventuali versamenti unici aggiuntivi.

I premi unici ricorrenti corrisposti restano acquisiti dalla società.

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che la società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né abbia provveduto all'incasso a domicilio, quand'anche ciò sia avvenuto per precedenti premi.

Art. 6

Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

In caso di interruzione del piano di versamento dei premi, il contratto potrà essere riattivato entro un anno dalla data di scadenza del versamento della prima rata di premio non corrisposta.

Tuttavia, nel secondo semestre dell'anno sopraindicato, la riattivazione potrà avvenire solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta della società, che potrà chiedere accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto - i valori contrattuali delle prestazioni che si

sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

La riattivazione è possibile solo previa corresponsione di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati con il tasso di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e quella di riattivazione.

Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di richiesta di riattivazione stessa, con un minimo pari al tasso legale di interesse applicabile alla data della riattivazione.

Art. 7

Riscatto

Su richiesta scritta del contraente, PRIMODOMANI RISPARMIO è riscattabile totalmente o parzialmente.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

Riscatto totale

Per il riscatto totale è necessario che l'assicurato sia in vita e che siano versate almeno le prime due annualità di premio (tre annualità di premio per durate maggiori o uguali a 16 anni).

L'importo relativo al riscatto totale è pari alla somma del valore di riscatto del capitale assicurato derivante dal versamento dei premi unici ricorrenti e del valore di riscatto del capitale assicurato derivante dal versamento degli eventuali premi unici aggiuntivi.

Valore di riscatto relativo ai premi unici ricorrenti

L'importo relativo al riscatto totale, derivante dal versamento dei premi unici ricorrenti, è pari al capitale assicurato complessivo ridotto, rivalutato con le modalità riportate nella clausola di rivalutazione (art. 2) fino alla ricorrenza annuale del contratto che coincide o precede la data di richiesta del riscatto, diminuito dello 0,75% per ogni anno mancante alla scadenza del contratto.

Qualora la durata contrattuale sia superiore a 11 anni, la percentuale di riduzione è pari a 0,75% per ogni anno mancante all'undicesima ricorrenza annua del contratto.

Nel caso la data di richiesta di riscatto non coincida con una ricorrenza annuale del contratto, la percentuale di riduzione applicata è riproporzionata per la parte di anno mancante alla prima ricorrenza annuale successiva dalla data di richiesta.

In ogni caso la percentuale applicata sarà almeno pari allo 0,75%.

Qualora il piano di versamento dei premi sia regolarmente corrisposto, non si applica il costo di cui sopra sulla parte di prestazione riscattata di importo inferiore alla differenza, se positiva, tra:

- la somma capitali assicurati rivalutati relativi al versamento dei premi ricorrenti e
- l'80% del premio unico ricorrente (al netto dei diritti di emissione) al momento della sottoscrizione moltiplicato per le annualità di premio effettivamente pagate (considerando anche eventuali frazioni di anno).

Valore di riscatto relativo ad eventuali premi unici aggiuntivi

L'importo relativo al riscatto totale, derivante dal versamento degli eventuali premi unici aggiuntivi, è pari alla somma dei relativi capitali assicurati iniziali rivalutati con le modalità riportate nella clausola di rivalutazione (art. 2), fino alla ricorrenza annuale che coincide o precede la data di richiesta del riscatto.

Riscatto parziale

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del capitale assicurato complessivo in vigore.

Sarà possibile riscattare parzialmente anche il capitale assicurato derivante dal versamento dei premi unici ricorrenti, a condizione che l'assicurato sia in vita, che siano state versate almeno due annualità di premio (tre annualità nel caso in cui la durata contrattuale sia maggiore o uguale a 16 anni), ma solo nel caso in cui l'importo richiesto sia superiore al valore di riscatto maturato sulla parte relativa agli eventuali versamenti a premio unico aggiuntivo.

Nel caso di frazionamento dell'annualità di premio, nel calcolo dell'importo di riscatto parziale non è considerato il capitale assicurato relativo all'annualità di premio in corso di pagamento.

La quota della prestazione in vigore riscattabile parzialmente e il capitale assicurato complessivo residuo non possono essere inferiori a 500,00 euro.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la parte di prestazione non riscattata e per la somma di premi versati riproporzionati nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice.

Il capitale assicurato complessivo residuo continua ad essere rivalutato ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella clausola di rivalutazione (art.2).

PARTE III – OPZIONI

Art. 8

Opzione di differimento

In caso di vita dell'assicurato, il contraente può richiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto che la scadenza stessa venga prorogata di ulteriori quattro anni.

Nel corso del periodo di proroga:

- il contraente potrà versare ulteriori premi unici aggiuntivi sui quali non verrà applicato alcun caricamento;
- il contraente potrà esercitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento a condizione che l'assicurato sia in vita, senza applicazione di alcun costo;
- i premi unici ricorrenti non sono più dovuti;
- la rivalutazione delle prestazioni sarà effettuata annualmente ai sensi di quanto previsto nella clausola di rivalutazione (art. 2);
- in caso di morte dell'assicurato sarà liquidata ai beneficiari designati la prestazione in caso di morte, rivalutata fino alla data del decesso.

A tal fine, al più tardi sessanta giorni prima della data di scadenza del contratto, la società fornisce per iscritto al contraente una descrizione sintetica dell'opzione, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle condizioni di assicurazione, e trasmette, prima della scadenza, la scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

PARTE IV – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 9

Pagamenti della società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare

gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e dal codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici. Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le agenzie.

I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono:

in caso di vita dell'assicurato:

- un certificato di esistenza in vita di quest'ultimo se non coincidente con l'avente diritto;

in caso di morte dell'assicurato prima della scadenza:

- certificato di morte;
- atto notorio dal quale risulti se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato e l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

La società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'agenzia della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento è effettuato presso l'agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede della società.

Art. 10

Valuta contrattuale

Tutti i pagamenti dovuti sia dal contraente sia dalla società avvengono in euro.

Qualora il contraente scelga una gestione separata espressa in valuta diversa dall'euro, le prestazioni contrattuali sono espresse in tale valuta.

Pagamenti dovuti dal contraente

Per i contratti la cui valuta contrattuale è diversa dall'euro, il primo premio e gli eventuali premi unici aggiuntivi sono convertiti applicando l'ultima quotazione che precede rispettivamente la data di emissione del contratto indicata in polizza e la data di emissione dei premi unici aggiuntivi, oppure la data del pagamento del premio qualora questo sia effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Per i premi successivi al primo la conversione avviene applicando la prima quotazione del mese precedente quello della data del pagamento del premio stesso.

In caso di riattivazione i versamenti di premio arretrati, aumentati dei relativi interessi, saranno convertiti applicando l'ultima quotazione che precede la data di riattivazione.

Pagamenti dovuti dalla società

Per i contratti la cui valuta contrattuale è diversa dall'euro, i pagamenti della società sono convertiti come segue:

Pagamenti	Quotazione
prestazione a scadenza	ultima quotazione che precede il giorno della scadenza
prestazione in caso di morte	ultima quotazione che precede il giorno della morte
riscatto	ultima quotazione che precede il giorno della richiesta di riscatto
recesso	ultima quotazione che precede il giorno della comunicazione di recesso

Quotazione della valuta contrattuale

La quotazione in euro della valuta contrattuale è quella ufficiale rilevata secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche Centrali, e divulgate dalla Banca d'Italia, di cui ai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'art. 4 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n.213.

PARTE V – ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 11

Beneficiario

Il contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla società o per testamento.

La designazione del beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all'art. 1, il beneficiario abbia comunicato per iscritto alla società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 12

Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti della società solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 13

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (Art. 1923 del codice civile).

Art. 14

Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o dei loro aventi diritto.

ALLEGATO N. 1

Regolamento della gestione separata GESAV

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla società, denominato GESAV (la gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La gestione separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti,

promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della gestione separata.
9. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

ALLEGATO N. 2

Regolamento della gestione separata GEVAL/\$

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla società, denominato GEVAL/\$ (la gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La gestione separata è denominata in Dollari.
3. La gestione separata è riservata a contratti con prestazioni espresse in Dollari; qualora su tali contratti i premi e le liquidazioni siano corrisposti in Euro (o altra valuta contrattuale), l'effetto economico derivante dal cambio è a carico del contraente.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La società, nella gestione del portafoglio espresso in Dollari, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti,

promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

Il Dollaro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. E' possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, che viene sempre effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

6. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
9. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della gestione separata.
10. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

11. La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
12. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
13. La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

ALLEGATO N. 3

Valido solo per soggetti persone fisiche (ex L. 214/2011 le norme privacy non si applicano alle persone giuridiche, enti, associazioni)



GENERALI

Informativa contrattuale vita ed employee benefit INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁽¹⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi⁽²⁾, ivi compresi quelli di previdenza complementare⁽³⁾, da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti⁽⁴⁾, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁽⁵⁾.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁽⁶⁾ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁷⁾ rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: *Generali Corporate Services S.c.a.r.l. – Privacy Gruppo Italia, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235.*

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Il sito www.generali.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma nel modulo di proposta, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

NOTE:

- (1) L'art. 4, co. 1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, co. 1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali o dei sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- (3) Il trattamento è connesso e strumentale alla gestione dei rapporti tra il Fondo Pensione ed i suoi aderenti ed alla gestione e liquidazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico e di eventuali prestazioni, a cui il Fondo Pensione è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- (4) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario, oppure aderenti dei fondi pensione che La qualificano come beneficiario, nonché banche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa
- (5) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, aderenti; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione e delle adesioni di previdenza complementare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, attuari, legali e medici fiduciari, strutture sanitarie, pignoratori, vincolatori, società di recupero crediti ed altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono inoltre essere comunicati a società del Gruppo Generali, compagnie di assicurazione, fondi pensione e altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti e dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati alla Capogruppo Assicurazioni Generali e ai suoi fiduciari per finalità di valutazione del rischio, di liquidazione del contratto, di coassicurazione e riassicurazione, nonché a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative. Vi sono poi organismi associativi e consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, COVIP, CONSOB, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, Casellario Centrale Infortuni, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- (6) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
- (7) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Data ultimo aggiornamento: 08/08/2013

GLOSSARIO



**Contratto di assicurazione mista con capitale rivalutabile
a premi unici ricorrenti rivalutabili ed eventuali premi unici aggiuntivi**



Agli effetti del presente fascicolo informativo si intendono per:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa coincide con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Annualità di premio	L'importo di premio stabilito dal contraente in occasione della ricorrenza annuale del contratto, da corrispondere con le modalità di frazionamento prescelte.
Assicurato	La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Capitalizzazione in forma composta	Incremento del capitale assicurato in base al quale il capitale è aumentato delle rivalutazioni maturate, ovvero le rivalutazioni maturate sono capitalizzate e producono rivalutazione nei periodi successivi.
Condizioni di assicurazione	Il documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Data di decorrenza del premio	La data in cui è dovuto il premio.
Gestione separata di attivi	Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Partecipazione agli utili	Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto.
Polizza	Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
Premio	L'importo che il contraente corrisponde a Generali Italia S.p.A..
Proposta di assicurazione	Il documento con il quale il contraente chiede a Generali Italia S.p.A. di stipulare un contratto di assicurazione.
Ricorrenza annuale del contratto	L'anniversario della data di decorrenza.
Società	La compagnia Generali Italia S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Tasso minimo garantito	Il rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni, alla scadenza o a seguito del decesso dell'assicurato, che Generali Italia S.p.A. garantisce al beneficiario al momento della liquidazione.

Data ultimo aggiornamento: 08/08/2013